




Automobile Club d'Italia

CONVENZIONE

*PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POLO TELEMATICO
PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
TRAMITE I TERMINALI ASSISTITI DI BANCA ITB,
E PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNOLOGICI E
FINANZIARI PER I SERVIZI DI INCASSO TRAMITE ACI E LE
RETI DI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA L.
264/1991 CONTRATTUALIZZATI CON ACI*



CONVENZIONE

tra


- ACI - Automobile Club d'Italia - con sede in Roma, Via Marsala, n. 8, (codice fiscale 004933410583 – partita IVA 00907501001) in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, Presidente Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, domiciliato per la carica in Roma ed avente i poteri per la firma del presente Contratto (d'ora innanzi, ACI);

e

- BANCA ITB S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giovanni Bensi n.1/1, capitale sociale Euro 25.120.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Milano numero di iscrizione 05435910962 e codice fiscale 05435910962, Partita IVA 05435910962, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, in persona del proprio rappresentante legale Francesco Sebastiano Marrara, che nel seguito, per brevità, viene denominato nel presente atto "Banca", stipula la presente Convenzione

PREMESSO

- che ACI, nella sua veste di polo telematico, è in grado di garantire il servizio di riscossione della tassa auto regionale/provinciale su tutto il territorio nazionale;
- che la Banca ITB Spa (nel testo della presente convenzione denominata semplicemente Banca) dispone delle strutture tecnologiche, di rete e di servizio per consentire ad ACI, nella configurazione sopra descritta,



l'erogazione del servizio di polo telematico per la riscossione della tassa automobilistica;

- che la Banca effettuerà la riscossione della tassa automobilistica su tutto il territorio nazionale tramite i propri punti abilitati e messi a disposizione dei contribuenti presso la Rete delle tabaccherie aderenti (di seguito indicati come sportelli di riscossione);
- premesso che ACI eroga servizi direttamente e tramite le Reti di operatori professionali autorizzati ai sensi della L. 264/1991 contrattualizzati con ACI;
- che la Banca è in grado di garantire in favore di ACI, e per il suo tramite in favore delle Reti di professionali autorizzati ai sensi della L. 264/1991, la fornitura di servizi tecnologici e finanziari e strumentali all'erogazione di servizi di incasso;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:


Articolo 1.- Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2.- Oggetto

1. Costituiscono oggetto della presente convenzione la reciproca fornitura di servizi e prestazioni strumentali all'erogazione di servizi di incasso, e nello specifico:

- a. Per la riscossione delle tasse automobilistiche, i servizi strumentali di "polo telematico per la riscossione" messi a disposizione da ACI;
- b. Per l'incasso di tributi, emolumenti ed altre spettanze, i servizi strumentali tecnologici e finanziari che la Banca mette a disposizione di ACI e, per il suo tramite, alla Reti di operatori



autorizzati ai sensi della Legge 264/1991.

2. A tal fine, con il presente accordo, le Parti firmatarie disciplinano:

a. con riferimento ai servizi di riscossione delle tasse automobilistiche:

i. i servizi strumentali di polo telematico per la riscossione della
tassa automobilistica on line che ACI mette a disposizione
della Banca, previo decreto o autorizzazione alla riscossione
rilasciata dalle Amministrazioni titolari del tributo in favore
della Banca;

ii. i servizi di "riscossione a Lista" che ACI mette a disposizione
della Banca le cui modalità di erogazione saranno regolate da
successivi protocolli tecnici;


iii. le modalità di riscossione della tassa automobilistica (tassa,
sanzioni ed interessi) messe a disposizione dalla Banca presso
la Rete delle tabaccherie autorizzate;

iv. le modalità, le condizioni ed i tempi di "riversamento" delle
tasse automobilistiche (tassa, sanzioni ed interessi) incassate
con le procedure ivi previste, salvo diversa disposizione
dell'Amministrazione Titolare del Tributo;

v. i corrispettivi e le modalità di fatturazione tra le parti.

b. con riferimento ai servizi strumentali tecnologici e finanziari
all'attività di incasso di tributi, emolumenti ed altre spettanze messi
a disposizione dalla Banca in favore di ACI:

i. l'utilizzo da parte di ACI, ai fini della riscossione diretta da
parte di ACI e/o Aci Informatica SpA delle tasse




automobilistiche in favore di residenti in Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente autorizzato l'ACI alla riscossione mediante i canali bancari, della rete dei terminali della Banca abilitati alla riscossione presso la rete dei tabaccai aderenti.

La riscossione diretta di ACI sarà discriminata e distinta dalla riscossione effettuata in nome e a garanzia della Banca al momento della richiesta di parte di versamento sulla base della residenza dichiarata dal contribuente e risultante negli archivi di riferimento, e tecnicamente sarà gestita mediante appositi codici di delegazioni virtuali di ACI specifici per ogni Amministrazione titolare del tributo di competenza e distinti dai codici di identificazione della riscossione in uso per la riscossione diretta da parte della Banca.

Articolo 3.- Obblighi della Banca

1. Per garantire la regolare attivazione del servizio di pagamento delle tasse automobilistiche, la Banca si impegna a provvedere all'attivazione e all'aggiornamento del *software* dei terminali utilizzati per la riscossione a propria cura e spese, secondo le indicazioni e le specifiche fornite in allegato alla presente convenzione (Allegato "A") da ACI anche per il tramite della Società Aci. Le predette specifiche costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.


2. Per garantire la regolare attivazione del servizio di Riscossione a Lista, la Banca si impegna a provvedere all'attivazione e all'aggiornamento del *software* dei terminali utilizzati per la riscossione a propria cura e spese,



secondo le indicazioni e le specifiche che verranno successivamente fornite da ACI anche per il tramite della Società Aci Informatica e che saranno definite d'intesa tra le Parti.

3. La Banca garantisce, inoltre, a propria cura e spese la manutenzione del *software* dei terminali utilizzati per la riscossione assicurando il costante allineamento della procedura con le disposizioni normative vigenti in materia, comunicate da ACI, che abbiano diretto riflesso sui programmi utilizzati o sul contenuto della ricevuta di pagamento prodotta dal sistema. Qualsiasi richiesta di variazione delle specifiche tecniche e/o aggiornamento del software sarà comunicata alla Banca con congruo preavviso, salvo il tempo imposto dall'Amministrazione titolare del tributo o dalla legge. Resta inteso tra le Parti che, a seguito della ricezione delle specifiche, le Parti d'intesa tra loro ne valuteranno la fattibilità e pianificheranno nel più breve tempo possibile le attività e i tempi di realizzazione. In ogni caso nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche e/o aggiornamento del software e l'effettivo aggiornamento da parte della Banca il servizio di riscossione può essere sospeso da ACI se il mancato aggiornamento può compromettere la regolarità e correttezza delle riscossioni.

4. La Banca garantisce le eventuali ulteriori e necessarie operazioni di aggiornamento e manutenzione SW per la riscossione diretta da parte di ACI e la corretta discriminazione delle modalità di riscossione (diretta della Banca e diretta di ACI).



5. Ogni rapporto, obbligo e responsabilità economico-finanziaria e civile, decorrente ed inerente dalla installazione attivazione ed operatività del terminale per la riscossione presso i tabaccai aderenti, nei confronti e da ogni singolo tabaccaio aderente, attiene esclusivamente alla Banca. La Banca fa salvo e garantisce integralmente l'ACI da ogni inadempimento totale o parziale e da ogni altra conseguenza lesiva degli interessi economici e di immagine di ACI derivanti da azioni od omissioni propri e/o del tabaccaio.


6. La Banca, oltre a garantire il servizio di "riscossione assistita" in loco attraverso i propri punti di servizio convenzionati/aderenti, garantisce altresì l'attività di comunicazione sul servizio.

7. La Banca garantisce la regolare e continua erogazione del servizio compatibilmente con le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati e delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e salvo che l'erogazione del servizio stesso non sia impedita da cause di forza maggiore o da altri eventi non imputabili a Banca ITB.

8. L'elenco dei terminali utilizzati per la riscossione e la relativa ubicazione, con gli aggiornamenti e le variazioni intervenute, sarà comunicato dalla Banca ad ACI con cadenza trimestrale o con la diversa periodicità che sarà preventivamente definita d'intesa tra ACI e la Banca.

9. La Banca è tenuta altresì a comunicare ad ACI ogni interruzione nell'erogazione del servizio di durata superiore a 5 giorni.

10. La Banca si impegna a mantenere indenne ACI da ogni conseguenza dannosa per essa direttamente derivante, per fatto imputabile a Banca



ITB, dal cattivo funzionamento dei terminali utilizzati per la riscossione e/o dagli operatori/assistenti della riscossione operanti presso la Rete dei tabaccai aderenti.


11. E' fatto espresso ed assoluto divieto di modificare o alterare i dati comunicati da ACI per ogni singola operazione di riscossione e di modificare o variare anche nella sola disposizione grafica, senza la previa autorizzazione di ACI, i dati contenuti nelle ricevute di pagamento rilasciate ai contribuenti dal sistema.

12. La Banca non potrà utilizzare per l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica altre reti al di fuori della rete dei terminali presso le Tabaccherie, salvo diversi accordi tra le Parti.

13. La Banca si impegna ad attivare in collaborazione con ACI, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, un tavolo tecnico congiunto per la realizzazione e la messa in esercizio dei servizi tecnologici e finanziari da erogarsi tramite ACI e le Sue Reti contrattualizzate, e per l'adozione delle correlate iniziative di co-marketing.

Articolo 4.- Obblighi di ACI

1. Per garantire il corretto calcolo dell'importo della tassa automobilistica ACI si impegna, previa autorizzazione alla riscossione (secondo le modalità concordate nella presente convenzione) rilasciata alla Banca dalle Amministrazioni titolari del tributo, a collegare la Banca con gli archivi regionale/provinciale/nazionale della tassa automobilistica, delle Amministrazioni che hanno autorizzato la




Banca alla riscossione, fornendo l'importo da versare comprensivo di sanzioni e interessi se e in quanto dovuti con calcolo on-line.

2. L'ACI garantisce il corretto esercizio del sistema di "discriminazione della modalità di riscossione" (diretta della Banca e diretta di ACI) fondato sulla base della residenza dichiarata dal contribuente e risultante negli archivi di riferimento al momento della richiesta di parte di versamento e di avvio dell'operazioni di versamento, e la finalizzazione e rendicontazione corretta delle operazioni espletate.

L'ACI garantisce di essere stata preventivamente autorizzata ad attivare il servizio di incasso della Tassa Automobilistica attraverso i canali bancari dalle seguenti Regioni e Province Autonome:

- Abruzzo
- Basilicata
- Lazio
- Puglia
- Toscana
- Umbria
- Prov. Aut. Bolzano
- Prov. Aut. Trento
- Campania
- Liguria
- Molise

Ogni ulteriore Regione o Provincia Autonoma che provvederà ad autorizzare ACI ad attivare il servizio di incasso della Tassa Automobilistica attraverso i



canali bancari verrà comunicata per iscritto con congruo preavviso a Banca ITB e sarà automaticamente inclusa nel presente accordo.

3. ACI, fatte salve le cause di forza maggiore e gli interventi tecnici di verifica periodica sugli impianti, garantisce la continuità, la regolarità e la correttezza del calcolo degli importi della tassa automobilistica, esonerando Banca ITB da qualsiasi conseguenza dannosa derivante.


4. ACI si impegna a tenere indenne la Banca da ogni conseguenza dannosa derivante ai contribuenti, alle Regioni/Province Autonome e a terzi in genere dall'errata trasmissione degli importi della tassa automobilistica.

5. ACI autorizza, sin dalla sottoscrizione delle presente convenzione, la Banca a promuovere il servizio di riscossione anche mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, utilizzandone il marchio, il logo e qualunque altro segno grafico solo previa autorizzazione scritta di ACI.

Articolo 5.- Corrispettivi

1. Nel rispetto delle vigenti previsioni normative (cfr. D.P.C.M. del 12 novembre 2009 n. 186), per ogni singola operazione di incasso del tributo andata a buon fine, la Banca applica una commissione onnicomprensiva e complessiva dell'importo di €. 1,87 di cui € 0,250 (oltre IVA se e in quanto dovuta) spettante e incassata per ACI quale remunerazione per le attività strumentali alla riscossione; tali somme saranno trasferite alla stessa ACI con le modalità di cui al successivo Art. 6 comma 4.

Null'altro, per le attività previste nel presente contratto, sarà dovuto dalla Banca ad ACI.



2. La commissione della Banca prevista al precedente art. 5.1 e pari a € 1,62 è comprensiva di tutti i costi sostenuti dalla Banca, anche verso i tabaccai, nonché quelli relativi alla gestione della transazione e delle procedure interbancarie.


3. ACI comunica alla Banca ogni variazione del costo del servizio almeno 10 giorni prima della decorrenza della nuova tariffa, compatibilmente con le esigenze e le direttive dell'Amministrazione titolare del tributo.

4. Le eventuali variazioni del costo del servizio determinano il conseguente e proporzionale aggiornamento dei compensi di ACI e della Banca.

Articolo 6.- Riversamento delle somme incassate

1. La Banca effettuerà l'accredito delle somme incassate a titolo di tassa, sanzioni ed interessi con le modalità previste per legge, a mezzo BIR.

2. Salvo quanto previsto nel comma 1, previa autorizzazione della competente Amministrazione titolare del tributo, le somme incassate a titolo di tassa automobilistica, sanzioni ed interessi in esecuzione della presente convenzione, potranno essere riversate dalla Banca a mezzo BIR o con altra modalità ove diversamente e specificamente disposto dall'Amministrazione titolare del tributo, sul conto corrente dell'Amministrazione titolare del tributo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di operazione di incasso della tassa automobilistica, sulla base dei report e dei flussi di rendicontazione forniti da ACI. La valuta dell'accredito è quella del giorno lavorativo successivo alla data di operazione di incasso della tassa automobilistica.




3. Le somme incassate in sede di riscossione diretta da parte di ACI sono riversate all'ACI (ovvero, su specifica comunicazione di ACI, ad Aci Informatica SpA), entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla data di operazione di riscossione, al netto dei compensi e commissioni riconosciuti alla Banca. La valuta di accredito è quella del giorno lavorativo (come da calendario delle festività nazionali e Target 2) successivo alla data di operazioni di incasso. La Banca effettuerà l'accredito delle somme incassate a mezzo BIR su un unico Conto Corrente intestato ad ACI, IBAN all'uopo indicato

4. In caso di ritardo nei riversamenti di cui ai commi precedenti, salvo che non ricorrano casi di forza maggiore, le conseguenti eventuali penali previste dalle normative statali e regionali nonché contrattualmente previste in sede di convenzione tra ACI e la singola Regione/Provincia Autonoma per "ritardato riversamento delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche applicabili dal Titolare del tributo" al soggetto incaricato della riscossione, sono a carico della Banca.

5. Gli importi di spettanza di ACI, incassati dalla Banca a titolo di compensi ACI, sono riversati ad ACI entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla data di operazione di riscossione, nello stesso BIR di cui al punto 3..

Articolo 7.- Trattamento dei dati

In ordine al trattamento dei dati ciascuna delle parti tratterà i dati in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.



Articolo 8.- Cause di risoluzione del contratto


1. La presente convenzione è risolta qualora una delle due parti nell'ambito delle sue funzioni compia atti idonei a ledere l'immagine dell'altra. La risoluzione dovrà essere preceduta dall'esplicito invito, a mezzo raccomandata a/r, alla cessazione di detti atti lesivi entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni; decorso infruttuosamente il termine, la parte danneggiata potrà risolvere la convenzione dandone avviso all'altra parte a mezzo raccomandata a/r.

2. La presente convenzione è inoltre risolta:

a) in caso di inadempimento prolungato di una delle parti nella attivazione o erogazione del servizio. L'inadempimento è definito prolungato quando l'interruzione del servizio è protratta per oltre 15 giorni lavorativi consecutivi;

b) in caso di mancato o ritardato riversamento totale o parziale delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica o delle somme incassate a titolo di costo del servizio spettanti ad ACI o delle penali previste al precedente articolo 6, comma 2; il ritardato riversamento comporta risoluzione del contratto qualora venga reiterato per 3 volte nell'arco di 12 mesi;

c) in caso di richiesta di interruzione del servizio da parte dell'Amministrazione Regionale/Provinciale titolare del tributo, relativamente alle operazioni effettuabili in favore dei residenti della stessa area territoriale. In tal caso il contratto è risolto parzialmente



(cioè con riferimento alla sola Amministrazione

Regionale/Provinciale Titolare del tributo) senza oneri per le parti;


d) in caso di abrogazione o modificazione del tributo o delle sue modalità di incasso. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;

e) in caso di revoca della totalità delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni titolari del tributo verso la Banca. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;

f) in caso di revoca dell'autorizzazione rilasciata ad ACI e/o ACI Informatica della funzione di Polo Telematico. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;

3. La risoluzione della presente convenzione, ove ricorrano le condizioni disciplinate nel presente articolo, deve essere fatta valere dalla parte interessata dandone preavviso all'altra mediante raccomandata a/r trasmessa con almeno 15 giorni di preavviso, fatti salvi i tempi tecnici di dismissione del servizio.

4. La risoluzione volontaria nelle ipotesi non predeterminate nel presente articolo è fatta valere dalle parti mediante raccomandata a/r trasmessa con almeno 6 mesi di preavviso; la risoluzione volontaria non comporta il ristoro degli oneri di investimento sostenuti dalla parte non richiedente la risoluzione se la stessa è richiesta decorsi 24 mesi dalla stipula della presente convenzione.



Articolo 9.- Durata


1. La presente convenzione ha durata quadriennale, con decorrenza dal

giorno della sottoscrizione e con termine al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sottoscrizione, ed è rinnovabile per la pari durata.

2. Ogni modificazione della normativa nazionale o regionale/provinciale, o degli accordi tra le Regioni/Province Autonome e ACI o variazione in negativo dei compensi della Banca (art. 5.4), incidente sulla gestione della tassa automobilistica o, semplicemente, sulla gestione del servizio di riscossione, idonea a produrre effetti modificativi del presente contratto, dà facoltà alle parti di recedere incondizionatamente dallo stesso, con comunicazione da inviare all'altra parte con raccomandata a/r e con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere efficacia, fatto salvo il caso in cui gli eventi modificativi impongano un'efficacia immediata o comunque inferiore ai 30 giorni.

Articolo 10. – Assistenza

1. E' a carico della Banca l'attività di assistenza tecnica concernente il funzionamento dei terminali utilizzati per la "riscossione" che ne garantisce altresì il regolare e continuo funzionamento.
2. Le parti si impegnano a nominare un referente per la gestione operativa del rapporto.
3. Con separato e distinto atto che determini anche gli eventuali maggiori costi, ACI può erogare, condividendone pianificazione e modalità con la Banca, corsi di formazione ed addestramento in favore degli operatori che assisteranno i contribuenti nella "riscossione" sia sul piano normativo che tecnico-procedurale.



4. ACI attiverà, presso uno o più Automobile Club Provinciali e/o presso la propria società AciInformatica, una struttura di supporto tecnico e normativo a favore degli operatori che effettueranno l'assistenza alla riscossione presso i terminali ITB


Articolo 11. . - Foro competente

1. Il foro competente per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è quello di Roma.



Articolo 12. – Disposizioni finali

Le clausole della presente convenzione sono state frutto di negoziazione ed accordo tra le parti e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 cod. civ..

LA BANCA



L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA



28 GEN. 2015

